

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Sospensione necessaria di un procedimento ex art. 295 c.p.c., pregiudizialità tecnica o giuridica tra i giudizi**

*Va confermato che la sospensione necessaria di un procedimento ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica o giuridica tra i giudizi: in altri termini, non basta che la definizione dell'uno costituisca antecedente logico necessario dell'altro, quanto suo indispensabile antecedente logico - giuridico, nel senso che la decisione del processo "pregiudicato" dipenda dall'esito dell'altra causa ovvero dal vincolo con effetto di giudicato da essa imposta.*

**Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa,  
sentenza del 20.1.2015, n. 913**

*...omissis...*

Con atto di citazione notificato ritualmente rispettivamente in data 13, 19 e 20 marzo 2013, il sigxxxx. conveniva dinanzi all'intestata giustizia la xxxxxxxx RIC. xxx

Esponeva nel contesto:

che con atto di citazione del gennaio 2003 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (SA), la xxxxx per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e patendi a seguito di un trattamento dialitico cui si era sottoposto alcuni anni prima;

che il giudizio, una volta integrato il contraddittorio nei confronti della Cattolica Assicurazioni Spa (impresa tenuta a manlevare la convenuta), veniva istruito mediante l'espletamento di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, per poi essere definito, in primo grado, con la sentenza n. 560 pubblicata in data 3 luglio 2012 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore condannava xxxxxx Assicurazioni (nei limiti del massimale risultante dalla polizza di garanzia) al pagamento della somma di Euro 482.229,99 oltre interessi e spese legali;

che aveva notificato in data 24 luglio 2012 alla xxxx. atto di precetto, intimandole il pagamento della somma di E 592.837,88;

che, a seguito di una visura camerale eseguita onde appurare la consistenza patrimoniale della stessa, aveva appreso che tre solo giorni dopo detta notifica, con atto di cessione di quote di Srl datato 27 luglio 2012 ( depositato il 28 luglio 2012 presso il registro delle imprese), la D.D. si era spogliata dell'intero patrimonio, rappresentato dalla titolarità di una quota di partecipazione da essa detenuta in xxxel valore nominale di E 925.582,00, mediante trasferimento alla xxxxxxxxxxxx.;

che la Società Cattolica di Assicurazione aveva nelle more provveduto al pagamento in suo favore della somma di E 154.937,07, equivalenti al massimale di cui al relativo contratto di assicurazione;

che con ricorso depositato in data 3 gennaio 2013 aveva proposto istanza al Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di impresa - al fine di ottenere il sequestro conservativo ex artt. 2905, secondo comma e 2471 bis cc., delle indicate partecipazioni sociali di detta xxxxx

che il giudice della cautela aveva emesso provvedimento di sequestro conservativo ante causam, poi confermato con ordinanza del 12-15 febbraio 2013, nominando custode il dott. Fortunato Esposito e fissato il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito;

che egli aveva quindi ritualmente introdotto tale giudizio;

che ricorrevano nella circostanza tutti presupposti della revoca richiesta e nello specifico:

- a) il pregiudizio per le sue ragioni creditorie, giacché la debitrice si era spogliata del suo intero patrimonio;
- b) la scienza danni, in considerazione:
  - 1) dell'ambito temporale della cessione;
  - 2) della qualità delle parti, atteso che: xxxxx. erano gli unici due soci xxxx., da far ritenere che l'operazione impugnata era stata realizzata solo per mutare la titolarità formale delle quote; (ii) il 76 % era stato ceduto alla xxx., che aveva lo stesso legale rappresentante della Dxxx.) che nell'atto, onde evitare l'invalidità della cessione ex art. 1395 c.c., era stato sostituito (in base ad una non meglio precisata delibera assembleare) dal coniuge (Gixxxxx
  - 3) del prezzo della cessione, che era stato stranamente pari al valore nominale e non reale del compendio);
  - 4) dell'indeterminatezza delle modalità di pagamento del trasferimento che prevedevano: la distribuzione di utili pregressi, riserve distribuibili ed accollo di debito verso controllate e, per la restante in parte, in caso di saldo negativo, il versamento del residuo a mezzo bonifico bancario nei tre anni successivi all'atto; ciò senza specificare se esistessero tali utili, riserve, debiti etc;
  - 5) dell'antecedenza del debito all'atto dispositivo.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituivano in giudizio i odierni convenuti, ciascuno impugnando la domanda in quanto infondata e chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza di prima comparizione il giudice assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie 183, VI comma, c.p.c. e, successivamente al deposito di tali memorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'1 luglio 2014, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In primo luogo va rilevato che gli atti del procedimento sono stati rimessi al Collegio per la decisione in data 6 novembre 2014, come da risultanze del fascicolo telematico. Ciò premesso, l'azione revocatoria ordinaria dell'art. 2901 c.c., come noto, presuppone: (I) il compimento di un atto pregiudizievole del debitore (eventus damni) ossia l'essere l'atto di disposizione del debitore tale da rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito; (II) la consapevolezza da parte del disponente - cui va equiparata l'agevole conoscibilità di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - di tale carattere lesivo e, in caso di atti a titolo oneroso, anche da parte del terzo (participatio fraudis).

Più in particolare, per quanto concerne la prova dell'eventus damni occorre precisare che esso può consistere in tutto ciò che determini l'aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie (in conformità, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio in materia, cfr. "In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali" Cass. Civ. sez. 3, n. 19963 del 14.10.2005; conformi Cass. Civ. 11471/2003, Cass. Civ. 15257/2004), sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo (cfr. al riguardo: "In merito all'azione revocatoria, il profilo oggettivo dell'eventus damni, si configura laddove l'atto abbia determinato maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito, per cui non occorre che si sia verificato un mutamento quantitativo del patrimonio essendo sufficiente anche un mutamento qualitativo come, ad esempio, la sostituzione di beni facilmente aggredibili con beni facilmente occultabili. Ne deriva pertanto che anche la vendita di un immobile al giusto prezzo possa integrare l'eventus damni laddove non risulti la presenza, nel patrimonio, di altri beni ugualmente aggredibili da parte dei creditori o vi sia un unico bene del valore nettamente inferiore rispetto all'ammontare dei debiti". Trib. Milano, Sez. II, 13/01/2012, xxxxxxxxxxxx altri Massima redazionale, 2012).

In ordine all'elemento soggettivo ove trattasi di atto compiuto successivamente all'insorgere del credito altrui, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può ritenersi acquisita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass., 29.4.2009, n. 10052).

Per altro verso la giurisprudenza di legittimità ha comunque statuito che, per integrare la prova del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass., 20-21989, n. 987; Cass., 1-12-1987, n. 8930; Cass., 8-11-1985, n. 5451).

Per quanto concerne la posizione soggettiva dei terzi acquirenti, si deve rammentare che "quanto alle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni")

essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore - e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"). né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore" Cass. civ., Sez. III, 29/07/2004, n.14489, Garber e altri C. Garber e altri Guida al Diritto, 2004, 40, 67); nell'ipotesi opposta, ovvero di atto antecedente al sorgere del credito, oltre alle necessità della prova che esso sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie è indispensabile quella per cui il terzo sia parimenti consapevole del pregiudizio arrecato a tali ragioni, quale compartecipe della dolosa preordinazione del disponente (participatio fraudis).

In ultimo, quanto al tema della legittimazione all'esperimento del rimedio che occupa (anche in relazione della tipologia della fattispecie di cui infra) va detto che l'art. 2901 cit. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

A ciò pacificamente consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1893 Riso C. xxxxx e altri, CED Cassazione, 2012).

Peraltro, essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione l'esistenza di una ragione di credito - anche se non accertata giudizialmente (in maniera definitiva), il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. (in termini Cass. civ., Sez. III, 17/07/2009, n. 16722 xxxxxx Spa, Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009; Conformi Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 26/01/2012, n. 1129, Cass. civ. Sez. III, 10/03/2006, n. 5246, Cass. civ. Sez. II, 24/02/2000, n. 2104).

Infatti, secondo la giurisprudenza e dottrina prevalente la sospensione necessaria di un procedimento ex art. 295 cpc, presuppone infatti una pregiudizialità tecnica o giuridica tra i giudizi: in altri termini, non basta che la definizione dell'uno costituisca antecedente logico necessario dell'altro, quanto suo indispensabile antecedente logico - giuridico, nel senso che la decisione del processo "pregiudicato" dipenda dall'esito dell'altra causa ovvero dal vincolo con effetto di giudicato da essa imposta ( così ad esempio "La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato" (Cass. civ., Sez. VI - 1, 24/09/2013, n. 21794 Schinaia xxxxxxxxxxxxxx., CED Cassazione, 2013; in termini anche Cass. Civ. 1865/2012).

È evidente che tale vincolo non ricorre nell'ipotesi di revocatoria ordinaria, giacché per la relativa introduzione basta solo che la parte vanti una ragione di credito.

I principi rassegnati consentono di pervenire all'accoglimento della domanda.

La prima considerazione attiene alla chiara legittimazione del xxxxx.

È documentato (comunque pacifico) che egli sia titolare di un credito nei confronti di xxxxxxx. che origina dalla sentenza n. 560/2012 del Tribunale di Nocera Inferiore; è

altrettanto pacifico (come riconosciuto dallo stesso attore in sede di comparsa conclusionale) che la decisione sia allo stato gravata, in virtù dell'appello proposto avverso alla medesima dai convenuti.

Ricorre, pertanto, proprio la fattispecie di titolare di un credito eventuale (giacché litigioso) che, per quanto evidenziato, è comunque assolutamente titolare del diritto a proporre il rimedio revocatorio. Né, come parimenti visto, la pendenza dell'appello alla sentenza del Tribunale di Nocera può giustificare l'eventuale sospensione del presente giudizio, atteso peraltro che è lo stesso xxxxxxx. ad essere a conoscenza dell'esistenza solamente del limite a portare ad esecuzione questo decisum sino alla definitività dell'accertamento della sua cautelanda pretesa (è stato infatti l'attore a prospettare tale vincolo nell'ambito della sua memoria conclusionale, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità - Cass. Civ. 7/5/2014, n. 955 - formatasi a ultimo al riguardo).

Nel merito sussistono poi tutti i presupposti per l'accoglimento delle istanze attoree. Anzitutto l'atto dispositivo avverso risulta esser stato compiuto successivamente alla decisione adottata dal Tribunale di Nocera e, addirittura, pochi giorni dopo della notifica a xxx. del relativo precetto.

Da un punto di vista oggettivo la disposizione ha assolutamente impoverito il patrimonio della debitrice: basta rilevare, al riguardo che il bilancio 2011 della predetta ( depositato dalla stessa convenuta) annoverava un attivo patrimoniale pari ad E 1.067.269, di cui E 927.198,00 per immobilizzazioni finanziarie costituite dalla partecipazione in xxxxxxl; proprio tali partecipazioni sono state dismesse con la cessione impugnata, con la conseguenza di aver assolutamente impoverito la consistenza della garanzia generica per il creditore.

A ben vedere, anche a concedere che si sia trattato di un atto dispositivo a titolo oneroso, esso ha evidentemente portato a sostituire (qualitativamente) un compendio fruttifero con beni addirittura non certi, non liquidi o non esigibili.

Più nello specifico, dalle stesse difese della società resistente emerge la considerazione xxxxxx., addirittura divenuta nelle more cessionaria del ramo d'azienda di xxxx. e attributaria (già dal 2008) di gran parte delle attività di quest'ultima. È evidente quindi che il trasferimento della partecipazione di cui si discute abbia in definitiva privato la convenuta di una prospettiva di reddito, con una situazione probabilmente e ragionevolmente aggravata con la successiva cessione alla stessa xxxxxx di quanto necessario allo svolgimento della propria attività caratteristica. La scelta della cessione della partecipazione controversa è poi avvenuta mediante la previsione di un prezzo (il valore nominale delle quote) che evidentemente non ha tenuto conto del valore effettivo compendio.

A ciò - che già manifesta il carattere assolutamente pregiudizievole della vendita - deve inoltre aggiungersi l'assoluta vaghezza del corrispettivo previsto nell'atto; ed invero il prezzo convenuto risulta costituito dagli utili spettanti agli acquirenti ( soci della xxxxxx) dalle riserve disponibili, dall'accollo di debiti nei confronti di società controllate, in caso di saldo negativo, da un versamento da compiere da parte degli interessati a mezzo bonifico nel triennio successivo.

Non può tacersi, al punto, che il diritto del socio alla percezione della propria quota sociale di utili sorge solo a seguito di una decisione volta a stabilire la relativa distribuzione; sino a quel momento egli vanta quindi sola una mera aspettativa.

Se è vero che nella circostanza il bilancio 2011 della xxxxxx. presentava il riporto di utili pregressi pari ad oltre 244 mila euro, cionondimeno con la delibera di approvazione del documento contabile l'assemblea non pare aver affatto stabilito di procedere alla relativa distribuzione agli interessati; né, a ben vedere, risulta che una decisione di tal fatta sia stata assunta successivamente.

Tra l'altro questa carenza appare dirimente, visto che lo statuto della debitrice prevedeva appunto che spettasse all'assemblea dei soci regolamentare la sorte degli utili di bilancio, unitamente alla delibera volta all'approvazione del medesimo.

Per altro verso, il prezzo concordato era costituito da presunte riserve disponibili.

La lettura del documento contabile relativo all'esercizio 2011 di xxxxx. palesava che le uniche riserve appostate (ammontanti ad E 113.738,00) in realtà erano quelle statutarie.

Si trattava, quindi, di accantonamenti volontari sottoposti evidentemente ad un vincolo funzionale di disponibilità, il cui smobilizzo richiedeva una decisione dei soci che indicasse quantomeno l'avvenuta realizzazione dello scopo di destinazione.

Sino al momento di quella possibile deliberazione, non esisteva pertanto alcun diritto dei soci alla ripartizione di tali riserve.

Di tale decisione non esiste invece alcuna traccia.

Non esistendo inoltre alcun documento contabile successivo al bilancio 2011, da cui evincere la condizione della xxxx. e la persistenza nel suo patrimonio di una qualche residua riserva, appare pertanto chiaro che il presunto pagamento da parte degli acquirenti sarebbe avvenuto, per la quota d'interesse, in base a somme ed importi incerti e di cui, soprattutto, questi non avevano alcuna disponibilità.

Per altra parte il corrispettivo sarebbe consistito nell'accollo di debiti per E 300.000,00, vantati dalla società venditrice nei confronti di presunte controllate.

Anche in questo caso non può che rilevarsi la genericità della voce, giacché non è dato sapere a quale effettivo debito si sia fatto riferimento né all'identità del titolare della pretesa.

Tali dubbi non possono dirsi risolti neanche dall'esame della nota integrativa al bilancio xxxxx del 2011, ove manca ogni indicazione che consenta d'individuare con esattezza la posta in questione e la società creditrice (per vero ivi si legge addirittura dell'assenza di partecipazioni in società controllate).

Inoltre, la mancanza di bilanci successivi della convenuta impedisce di verificare se realmente qualche debito della società sia stato estinto, confermando nell'eventualità l'esistenza effettiva dell'atto esdebitatorio menzionato nella cessione delle quote.

A tutto concedere agli importi che precedono sarebbe comunque residuo un debito degli acquirenti sino al raggiungimento del prezzo concordato), rispetto al quale non esiste prova alcuna d'estinzione, men che meno mediante il regolamento con bonifico bancario previsto del trasferimento impugnato.

Le superiori argomentazioni permettono di concludere che la vendita delle quote abbia effettivamente compromesso (quantitativamente e/o qualitativamente) il patrimonio della debitrice (eventus damni), nella consapevolezza piena della disponente (scientia damni).

È evidente che del carattere pregiudizievole della vendita avessero consapevolezza anche gli acquirenti, sia per la veste di unici soci della Dxxxxxx (quindi consapevoli della consistenza e composizione del suo attivo, del relativo oggetto sociale, degli utili di bilancio, delle riserve appostate, dei debiti della medesima) sia per le modalità particolari previste per il pagamento del corrispettivo (anche mediante l'impegno di somme di cui essi non avevano formale e sostanziale disponibilità) e sia (può presumersi proprio per la veste di partecipanti alla compagine) per il contesto temporale prescelto, in epoca prossima all'insorgenza del debito nei confronti del xxxxx. e, addirittura, pochi giorni dalla notifica del predetto alla società del titolo giudiziale conseguito.

Peraltro, la stessa delibera apparentemente adottata il 21 luglio 2012 da xxxxxD., alla presenza dei soci cessionari, volta a preconstituire una situazione diretta ad evitare dubbi sulla validità (ex art. 1395 c.c.) di una cessione cui altrimenti avrebbe dovuto partecipare un soggetto rivestente la qualità sia di legale rappresentante della venditrice che di una delle parti compratrici, giustifica il convincimento della consapevolezza piena da parte xxxx. della natura dell'atto che si andava a compiere e delle sue potenziali implicazioni (da tentare di evitare almeno uno dei possibili motivi di censura dell'operazione).

Ritiene quindi il Tribunale che, sussistendo tutti i presupposti ex art. 2901 c.c., la domanda vada accolta con la conseguente revoca dell'atto impugnato e la conferma del sequestro conservativo delle quote nel frattempo disposto.

Le spese di lite, ivi comprese quelle della custodia (da liquidarsi queste con separato decreto, dietro richiesta dell'ausiliario) seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte da xxxxx. nei confronti di xxxxxxxx Fi., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

a) accoglie la domande attorea e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace nei confronti di Ge. xxx la cessione di quote della Dxxxx. datata 27 luglio 2012 e qui impugnata;

b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese, che liquida complessivamente per la cautelare e quella di merito in E 2.120,00 per oneri borsuali ed in E 15.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;

c) condanna i convenuti in solido all'ulteriore pagamento delle spese di custodia, da liquidarsi con sperato decreto.

Così deciso in Napoli, in data 7 gennaio 2015

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---